

## Geschäftsstelle Rickenbach

St. Laurentiusstrasse 5  
4613 Rickenbach

Tel. +41 62 289 40 40

info@allpura.ch  
www.allpura.ch

## Comunicato

### Misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Allegato 2 ai piani di formazione per Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC e Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP

#### Situazione di partenza

Il 25 giugno 2014, il Consiglio federale, con la modifica dell'ordinanza 5 relativa alla Legge sul lavoro,<sup>1</sup> ha deliberato la riduzione dell'età minima per lavori pericolosi nella formazione di base, portandola da 16 a 15 anni. Tale modifica è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Essa stabilisce che le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) in caso di lavori pericolosi definiscano misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Senza queste misure, a partire dall'estate del 2017 i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno più svolgere lavori pericolosi, e quindi non potranno più raggiungere numerosi obiettivi formativi.

L'oml Allpura ha definito tali misure per la formazione professionale di base per Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC e Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP, insieme a specialisti della sicurezza sul lavoro e con la collaborazione ufficiale della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Le misure di accompagnamento → [Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC](#) e → [Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP](#), che sono parte integrante dei piani di formazione come Allegato 2, sono state approvate, e sono entrate in vigore il 1° aprile 2017.

#### Effetti sulle sedi didattiche in azienda, CI e scuola professionale

Dopo la ratifica da parte della SEFRI, l'autorità cantonale per la formazione professionale deve verificare entro 2 anni le autorizzazioni a formare in essere. In caso di nuove autorizzazioni a formare va garantita anche la loro attuazione.

La maggior parte dei Cantoni richiederà un'autocertificazione presso le società di formazione. Queste dovranno quindi firmare un modulo e confermare che il loro addestramento verrà svolto in conformità con tali misure di accompagnamento. In seguito, tutte le società riceveranno "nuove" autorizzazioni a formare. Gli ispettori del lavoro potranno eseguire prove a campione e garantire così che anche l'attuazione sia conforme e venga applicata di conseguenza.

#### Cosa occorre osservare?

- Le misure nell'Allegato 2 devono essere rispettate da parte della sede didattica aziendale, le sedi didattiche CI e scuola professionale forniscono sostegno.
- Sulla prima pagina dell'Allegato 2 si fa riferimento alla lista di controllo SECO.

---

<sup>1</sup> Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115 / 28 settembre 2007

- Sulle pagine successive dell'Allegato 2 vengono riportate in tabella le misure concrete, sulla base delle competenze operative (obiettivi operativi) dei piani di formazione, facendo riferimento ai pericoli e ai temi di prevenzione.
- Vi preghiamo di notare che spetta alle aziende la competenza per l'attestato di formazione riconosciuto per le persone in formazione per i lavori con piattaforme di lavoro elevabili (in riferimento ad AFC e CFP) e per i DPI contro le cadute (in riferimento ad AFC). In questi settori è possibile lavorare solo se si è in possesso di un attestato di formazione riconosciuto.

In caso di domande in materia, potete rivolgervi all'ufficio della formazione professionale del vostro Cantone.

Vi ringraziamo per l'attenzione e per il vostro contributo nell'interesse delle giovani leve del mondo del lavoro.

28 aprile 2017 / Allpura, Associazione delle imprese svizzere di pulizia